



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Usl 7 Carbonia

Deliberazione n. 1082

Adottata dal Direttore Generale in data 26 GIU. 2013

OGGETTO: Presa d'atto risultanze finali della valutazione dei curriculum per il conferimento di incarichi di collaborazione professionale con specialisti in Radiologia-
Autorizzazione alla stipula dei contratti -

Su proposta del Servizio Affari Generali

PREMESSO che, con deliberazione n. 994 del 13/06/2013 si è provveduto alla pubblicazione di Avviso pubblico, ai sensi dell'art. 7, comma 6 e seguenti, del DLgs n. 165/2001, per il conferimento di incarichi a professionisti altamente qualificati in Radiologia a cui si sono stati attribuiti sette giorni di pubblicazione sul sito della Asl con scadenza 21/06/2013;

DATO ATTO che il gruppo di lavoro incaricato, ha svolto la propria attività il giorno 25 giugno u.s. e che delle relative risultanze si dà conto nel verbale allegato al presente atto per farne parte integrante;

RITENUTO pertanto, di dover autorizzare la stipula di due contratti di collaborazione professionale, uno per n. 20 ore settimanali ed uno per n. 30 ore settimanali, nella branca di Radiologia, da svolgersi entrambi nelle strutture di Radiodiagnostica dei presidi ospedalieri aziendali, nell'ambito del Piano attuativo aziendale per la riduzione dei tempi di attesa nella stessa specialità di Radiologia sulla base dello schema tipo allegato e parte integrante del presente atto;

IL DIRETTORE GENERALE

SENTITI i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario


DELIBERA

- 1) Di autorizzare la stipula di due contratti di collaborazione professionale con i seguenti specialisti:
 - Dr. Musa Daniele nato a Cagliari il 11/03/1975
 - Dr.ssa Corda Nadia nata a Iglesias il 26/09/1975
- 2) Di autorizzare la stipula dei relativi contratti di collaborazione professionale con le medesime professionisti per lo svolgimento di attività specialistica di Radiologia, consentendo alla prima nell'ordine delle risultanze finali la scelta fra il contratto per n. 30 o per n. 20 ore settimanali, per un periodo di sei mesi con decorrenza 01/07/2013;

- 3) Di attribuire alle specialiste il compenso di € 60,00 per ciascuna ora di prestazione, e di movimentare l'intero importo presunto di € 78.000,00 sul codice economico 0502040101 "Acquisto di consulenze sanitarie" del vigente Piano dei conti e sul codice 10540201 "Diagnostica per immagini P.O. CTO" e sul codice 10540401 "Diagnostica per immagini P.O. Sirai" del piano dei Centri di rilevazione costi;
- 4) Di dare atto che il costo dei contratti farà carico ai fondi di finanziamento regionale per il Progetto per l'abbattimento delle liste d'attesa;
- 5) Di applicare alle summenzionate professioniste, sulle fatture che le stesse emetteranno per le prestazioni professionali rese in favore di questa Azienda, il regime fiscale di competenza;
- 6) Di demandare al Servizio Bilancio il pagamento del relativo importo mensile, in base alla fatturazione individuale che riporterà lo svincolo, sul resoconto mensile delle attività svolte, del Responsabile delle Unità operative di Radiodiagnostica presso cui svolgeranno la propria opera professionale;
- 7) Di approvare lo schema di contratto di collaborazione professionale allegato al presente atto per formarne parte integrante.


IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Maurizio Calamida



IL DIRETTORE AMM.VO

Dr. Claudio Ferri



IL DIRETTORE SANITARIO

Dr. Franco Trincas



Resp.le Serv. Aagg
Dr.ssa M. T. Garau



Sett. Aagg
Dr.ssa E. Locci





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione
n. 1082 del 26 GIU. 2013

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 27 GIU. 2013 al 11 LUG. 2013

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione
Archivio Deliberazioni del sito www.aslcarbonia.it

Servizio Affari Generali





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Asl 7 Carbonia

VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE VALUTAZIONE COMPARATIVA DEI CURRICULUM AVVISO PUBBLICO PER CONFERIMENTO INCARICHI A RADIOLOGI PER PROGETTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA -

Addì 25 del mese di giugno 2013, alle ore 9.30, presso la sede legale della Asl 7, Via Dalmazia, 83 a Carbonia, si è riunito il gruppo di lavoro per la valutazione comparativa dei curriculum dei candidati ammessi all'Avviso pubblico per la ricerca di professionisti altamente qualificati e specialisti in Radiologia, bandito con atto deliberativo n. 994 del 13/06/2013, pubblicato sul sito Asl e scaduto il 21/06/2013.

Per la valutazione dei curriculum si è stabilito di attribuire il seguente punteggio:
0,05 punti per mese di servizio (servizi con date di inizio/fine; orario settimanale; qualifica riconoscibile) max 3
0,50 punti per ulteriore specializzazione o master max 2
Curriculum: valutazione globale max 5
Per un totale di 10 punti complessivi.

Dall'esame della documentazione allegata dai candidati e della valutazione comparativa dei curriculum, si trae la seguente risultanza finale:

| | | | |
|--|----------------------------|-----------------------|--------------|
| Musa Daniele nato a Cagliari 11/03/1975 | tit. carriera 2.75 punti | curriculum 1 punto | = 3.75 |
| Corda Nadia nata a Iglesias 26/9/1975 | titoli carriera 0.60 punti | curriculum 0.50 punti | = 1.10 punti |
| Diana Francesca nata a Sassari 27/8/1982 | titoli carriera 0.30 punti | curriculum 0.50 punti | = 0.80 punti |
| Carro Francesca nata Cagliari 5/6/1981 | titoli carriera 0 punti | curriculum 0.50 punti | = 0.50 punti |
| Sechi Valeria nata a Carbonia 7/6/1976 | titoli carriera 0 punti | curriculum 0.50 punti | = 0.50 punti |
| Delogu Silvia nata Nuoro 02/08/1979 | titoli carriera 0.20 | curriculum 0,00 | = 0.20 punti |

Si dà mandato al Servizio Affari Generali per la gestione degli atti conseguenti.

Data a Carbonia, 25 giugno 2013

F.to Dr. Franco Trincas
F.to Dr. Carlo Montaldo
F.to Dr.ssa Eliana Locci

Azienda Sanitaria Locale n. 7 Carbonia

Contratto di prestazione di consulenza professionale per le attività di Specialista in Radiologia -

Il giorno _____ del mese di _____ dell'anno 2013

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale n°7 di Carbonia, partita IVA 02261310920, avente sede legale in Carbonia, Via Dalmazia n° 83, legalmente rappresentata dal Direttore Generale dr. Maurizio Calamida

E

e la Dr.ssa _____ nata a _____ il _____
residente a _____ C.F. _____

PREMESSO

- a) che il Committente intende avvalersi delle prestazioni professionali della professionista dr.ssa _____ nell'espletamento delle attività di cui alla deliberazione n. _____;
- b) che il Collaboratore è titolare di Partita Iva;
- c) che il Collaboratore si dichiara titolare delle qualità ed attitudini tecnico-professionali per le quali ha offerto la propria prestazione alla Asl 7;
- d) che la Asl ha considerato il curriculum del professionista idoneo allo svolgimento dell'attività di cui al progetto in oggetto.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1. Premesse

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente contratto.

Art. 2. Oggetto del Contratto

Il presente contratto ha ad oggetto la prestazione professionale del Dirigente Medico Specialista in Radiologia presso i competenti servizi di Radiodiagnostica della Asl di Carbonia.

Art. 3. Esecuzione dell'opera

Il Collaboratore si impegna a fornire con diligenza ed adeguatezza le proprie prestazioni professionali nell'espletamento dei servizi suddetti sino a compimento degli incarichi demandatigli dal Committente. In particolare il Collaboratore si impegna ad eseguire le prestazioni nel rispetto dei principi di appropriatezza organizzativa fissati dalla Direzione Sanitaria aziendale, in base alle esigenze formulate dal Responsabile della Struttura di Governo delle Liste d'Attesa della Asl di Carbonia. Il Collaboratore svolgerà la propria opera con lavoro proprio, senza assoggettamento dello stesso ad alcun vincolo di subordinazione verso il Committente, con il solo obbligo di effettuare il numero delle ore di prestazione attribuite.

Art. 4. Durata del Contratto

Il presente contratto ha durata di sei mesi e ha decorrenza effettiva dal 1° luglio 2013.

Art. 5. Corrispettivi

Il corrispettivo delle prestazioni professionali svolte sarà determinato al Collaboratore in ragione del numero di ore settimanali prestate retribuite con l'importo di € 60,00 ciascuna, comprensivo di tutti gli oneri, fiscali e previdenziali, come fissato dall'atto deliberativo n. _____ e sarà pagato dal Servizio Bilancio a seguito della emissione di fattura, svincolata dal Direttore dell'Unità operativa di Radiodiagnostica presso cui svolge la propria opera professionale. Salvo diversa scelta del Collaboratore, qualora in presenza dei requisiti previsti dalle vigenti normative in merito alla non applicazione della ritenuta di acconto da parte del sostituto d'imposta (da comunicarsi con comunicazione scritta al Committente), sull'importo predetto sarà operata la ritenuta d'acconto come per legge.

I pagamenti dei compensi sopra indicati saranno regolati dietro presentazione di fattura e detratta la ritenuta d'acconto, mediante Bonifico Bancario sul c/c codice IBAN _____

Dovere di Segretezza

Il Collaboratore si impegna ad operare secondo le condizioni stabilite dal presente contratto e a regola d'arte, obbligandosi nei confronti del Committente alla massima correttezza e riservatezza. E' fatto pertanto obbligo al Collaboratore di adottare tutte le misure di prevenzione necessarie per evitare la diffusione e l'utilizzo di informazioni ritenute riservate dal Committente nonché dalle vigenti normative in materia.

Restano escluse dall'obbligo di segretezza le informazioni e/o i dati già di pubblico dominio indipendentemente dall'omissione degli obblighi contrattuali contemplati al presente articolo.

Il vincolo di riservatezza di cui al presente articolo, continuerà ad avere valore anche dopo la conclusione del presente contratto sino a quando le informazioni riservate non diverranno di pubblico dominio.

Art. 7. Clausola di non concorrenza

Al Collaboratore è concesso intrattenere contemporaneamente più rapporti di collaborazione professionale con altri Clienti diversi dal Committente presso il quale ha oggetto l'attività prevista nel presente contratto, purché ciò non arrechi in alcun modo

danno al Committente o pregiudichi il regolare svolgimento dell'attività prevista nell'oggetto del presente contratto. Il Collaboratore si impegna a svolgere la propria attività senza porre in essere atti di concorrenza sleale a danno del Committente.

Art. 8. Recesso ed inadempimento

Il Committente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, dandone preavviso al Collaboratore almeno **30** (trenta) giorni prima della decorrenza stabilita.

Tuttavia, lo stesso può recedere in qualsiasi momento e senza preavviso dal contratto:

- a) Se il Collaboratore non procede all'esecuzione dell'incarico affidato secondo quanto stabilito dal presente contratto e a regola d'arte, salvo il diritto al risarcimento del danno subito dal Committente.
- b) Quando l'esecuzione dell'incarico diventa impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti. In questa ipotesi il Collaboratore avrà diritto esclusivamente al compenso maturato per il lavoro prestato in deroga all'articolo 2227 Codice Civile.
- c) In qualsiasi momento in presenza di atti e/o comportamenti comunque lesivi dell'interesse del Committente, tali da non consentire la prosecuzione del rapporto in condizioni di reciproca fiducia, ovvero in presenza di accertate violazioni degli obblighi di riservatezza e segretezza posti a carico del Collaboratore nel presente contratto.

In questa ipotesi il Collaboratore avrà diritto esclusivamente al compenso maturato per il lavoro prestato, in deroga all'articolo 2227 del Codice Civile, salvo il diritto del Committente al risarcimento dei danni.

d) E' concesso altresì al Collaboratore il diritto di recesso unilaterale previo avviso scritto mediante raccomandata o posta certificata inviata presso la sede legale del Committente almeno **30** (trenta) giorni prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. In questo caso al Consulente spetterà esclusivamente il compenso maturato per il lavoro prestato in deroga all'articolo 2227 del Codice Civile.

Il recesso del Collaboratore dal presente contratto per motivi diversi da comprovabile giusta causa o forza maggiore, senza il rispetto del suddetto termine di preavviso, produrrà cautelativamente l'immediata sospensione di tutti i pagamenti e fatture emesse e/o da emettere con contestuale diritto da parte del Committente al risarcimento del danno. Tale diritto sarà esercitato anche in caso di inadempimento, ovvero adempimento parziale o ritardato, anche di una soltanto delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto.

Art. 9. Rinnovo del contratto

Allo scadere del termine della durata del contratto, questo non si intenderà tacitamente rinnovato dalle parti.

Art. 10. Tutela della Privacy

In ottemperanza con quanto previsto dalla vigente normativa sulla privacy, il Collaboratore dichiara, con la sottoscrizione del presente contratto, di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei propri dati personali ai sensi dell'articolo 13 D.LGS 196/03 autorizzando nel contempo il Committente al trattamento dei propri dati personali nell'ambito degli impieghi leciti previsti.

Il Collaboratore si obbliga inoltre a trattare con riservatezza i dati e le informazioni trasmesse dal Committente o delle quali venisse in possesso durante l'espletamento delle

attività, di non divulgarle e di non utilizzarle per scopi diversi da quelli convenuti e funzionali all'espletamento dell'oggetto di cui al presente contratto.

E' comunque diritto del Collaboratore di trasmettere tali dati e/o informazioni a soggetti delegati ad espletare i servizi connessi con l'oggetto del presente contratto e diffusi esclusivamente nell'ambito delle finalità del servizio reso, previa sottoscrizione da parte di tali soggetti di un impegno di riservatezza dei dati stessi.

Art. 11. Comunicazioni

Qualsiasi comunicazione tra le parti relativa al presente contratto dovrà essere effettuata in forma scritta o mediante e-mail o PEC.

Art. 12. Clausole Finali

La circostanza che una delle parti non faccia valere tempestivamente i diritti riconosciutegli da una o più clausole di cui al presente contratto, non potrà mai essere intesa come rinuncia generale e tacita ai diritti e doveri nella clausola stabiliti, né impedirà a tale parte di pretendere successivamente la puntuale e rigorosa osservanza di ogni e qualsiasi clausola contrattuale.

Ogni modifica delle condizioni e dei termini del presente contratto richiede la forma scritta a pena di nullità e per quanto non in esso specificatamente previsto le parti si riportano agli art. 2222 e seguenti, cod. civile.

Art. 13. Risoluzione Controversie

Le parti convengono che ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione ed esecuzione del presente contratto sia deferita al Foro di Cagliari.

Art. 14. Rinvio alle Norme di Legge

Per quanto al presente contratto non espressamente disposto valgono le norme di legge applicabili ai rapporti ed alle fattispecie previste dall'art. 2222 codice civile ed articoli seguenti.

Art. 15. Stipula

Il presente contratto, stipulato in doppio originale, composto di 4 fogli stampati con macchine elettrocontabili, viene controfirmato alla presenza di entrambe le parti stipulanti, per integrale accettazione sul dorso di ciascun foglio.

Letto, approvato e sottoscritto senza alcuna modifica.

Il Collaboratore Prof.le
Dr.

Asl 7 Carbonia
Il Direttore Generale
Dr. Maurizio Calamida
